COMUNE DI BEINASCO

Piazza Alfieri n. 7 – Tel. 011/39891 – Fax 011/3989382
PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23 novembre 2015.

INDICE

Capo I -Norme Generali

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Obiettivi
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Prescrizioni d'esercizio

Capo II – Sale Gioco

Art. 5 – Caratteristiche delle sale gioco
Art. 6 – Installazione degli apparecchi
Art. 7 – Obblighi per titolari di sale gioco
Art. 8 – Procedimento per apertura sale gioco
Art. 9 – Orari di apertura

Capo III – Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Art. 10 – Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli art.86 e 88 del T.U.L.P.S.
Art. 11- Orari

Capo IV – Esercizio del gioco negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione

Art. 12 – Condizioni per l'installazione di apparecchi da intrattenimento
Art. 13 – Orari

Capo V – Sanzioni

art. 14 – Sanzioni

Capo VI – Disciplina transitoria
art. 15 – Disciplina transitoria

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
   a) i requisiti per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale gioco”), nonché le modalità per la loro gestione;
   b) i requisiti per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931. da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

ART. 2
OBIETTIVI

1. La gestione delle sale gioco e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940, n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.
2. Il Comune di Beinasco, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
   a) **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti**, di seguito definita **sala giochi,** il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es: flipper, juke-box, ecc.);
   b) **giochi leciti**: si considerano tali:
   1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
   2. gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
      - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
      - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14/bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero

con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 €, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 €, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.PS. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14/bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 € che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi) per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di €. in ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) **apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo**: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui e vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 €, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d) **giochi a distanza**: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, **internet** od altre reti telematiche;

e) **esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.**:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.)
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4

del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze 31/01/2009 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) **superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per i consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) **area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici**: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) **esercizi commerciali**: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, e dal D. Lgs 26/03/2010 n. 59;

i) **area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) **area separata**: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 220 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18;

k) **tabella dei giochi proibiti**: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) **tariffa del biliardo**: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

m) **anagrafe degli apparecchi art. 110 c.6 lettera A**, strumento istituito e gestito dall'Ente Comunale al fine di monitorare costantemente la presenza sul territorio di competenza di apparecchi soggetti al Monopolio di Stato.

ART. 4
PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od installazione di apparecchi da intrattenimento compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011;

3. All'ingresso delle sale gioco e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne

indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli;

7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici d intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dalla Questura di Torino;

8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le caratteristiche e il testo riportato all'art. 7 del presente Regolamento. Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

CAPO II
SALE GIOCO

ART. 5
CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCO

1. L'apertura di nuove sale gioco o il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'apertura di nuovi esercizi di sala gioco o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di mt. 600 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, residenze assistenziali e sanitarie, case di cura e ambulatori, centri sociali e aggregativi per giovani e anziani e bancomat.

La distanza minima è accertata in metri linerari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili, nonché dell'area sopra individuata.

b) deve essere soddisfatto il fabbisogno a parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell'art. 8 della D.G.R,. 8/2/2010 n. 85-13268. In materia di parcheggi sono pertanto applicabili all'apertura delle sale gioco tutte le disposizioni regionali e comunali previste per questa tipologia di esercizi pubblici ad eccezione delle disposizioni agevolative previste per gli esercizi ubicati nelle realtà minori a rischio di desertificazione così come definite all'art. 5 c. 3 della predetta disciplina regionale;

c) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscano o rendono

difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/1989;
d) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi) dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
e) i locali devono essere di altezza non inferiore a mt. 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione sottoscritta da professionista abilitato;
f) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala gioco ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 38 del 29/12/2006 può essere condotta entro limiti di superficie non superiore al 25% del totale dei locali della sala gioco e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala gioco; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato allegato alla domanda di esercizio;
g) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala gioco non può avvalersi di dehors esterno all'esercizio;
h) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazione abitativa.

ART. 6
INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza pr l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 7
OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALA GIOCO

1. I titolari degli esercizi di sala gioco hanno l'obbligo di:

a) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di Torino;
b) apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comune ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico redatto a cura e spese dell'esercente con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità che riporti la seguente dicitura: “**IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO3 AL N. 3297507254”.**
c) impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
d) rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune;

e) fornire all'Ente Comunale con cadenza annuale modello di autocertificazione denominato Denuncia della presenza dei macchinari facenti parte della tipologia individuata all'art. 3, comma 1 lettera b n. 2 II punto del presente regolamento.

ART. 8
PROCEDIMENTO PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. Per l'apertura o il trasferimento di una sala gioco occorre presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.
2. L'esame della domanda di apertura o di trasferimento è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a) certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità degli impianti ivi installati:
b) planimetria firmata da tecnico abilitato, con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
c) planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto alla lett. b) dell'art. 5;
d) dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui alla lettera d) dell'art. 5;
e) la documentazione di cui alla lettera f) dell'art. 5;
f) atto d'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 lett. b).

3) Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con riferimento agli articoli 11 e 92 del TULPS alle legislazione antimafia, nonché la rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità e di conformità alla normativa di prevenzione incendi.

ART. 9
ORARI DI APERTURA

1. L'orario di apertura delle sale gioco è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 02.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. possono essere messi in esercizio tra le ore 13.00 e le ore 24.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

CAPO III
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 10
INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 11
ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 13.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le ore 24.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

CAPO IV
ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 12
CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 10 previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241 utilizzando apposita modulistica predisposta dall''Ufficio Attività Economiche ed a condizione che:
a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
c) il numero di apparecchi a intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna all'esercizio.

CAPO V
SANZIONI

ART. 13
SANZIONI

La violazione alle disposizioni previste dal presente regolamento comporta le sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dell'importo minimo e dell'importo massimo previsti dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che vengono graduate e definite come segue:
a) € 500,00 per l'inosservanza dell'orario fissato dall'art. 11 del presente regolamento, per le sale giochi;
b) € 300,00 per l'inosservanza dell'orario di funzionamento/spegnimento degli apparecchi in questione, collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. o ai

sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
c) € 100,00 per l'inosservanza dell'obbligo di esposizione del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento dei citati apparecchi;
d) € 100,00 per l'inosservanza di qualsiasi altra disposizione prevista dal presente regolamento che non sia già sanzionata ai sensi delle lettere precedenti.

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, e s.m.i.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, commi 20 e 21 del D.L. n. 98/2011 e s.m.i. nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto (sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro ventimila e chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni).

CAPO VI
DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 14
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le sale gioco attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 4.